

Dopo la Corte Ue. Il fiscal unit negato «Vacillano» i limiti italiani al consolidato

LE POSSIBILI CONSEGUENZE

La nostra disciplina potrebbe essere definita discriminatoria e aprire la strada a richieste di rimborso

Antonio Tomassini
Christian Montinari

■ La sentenza 12 giugno 2014 sulle cause riunite C-39/13, C-40/13 e C-41/13 della **Corte di giustizia europea** sulla compatibilità rispetto al principio della libertà di stabilimento del **regime fiscale olandese sui gruppi di imprese**, simile a quello italiano, sembra aprire la strada alle istanze di rimborso di numerosi gruppi italiani esclusi dalla possibilità di beneficiare del consolidato fiscale cosiddetto orizzontale. Infatti la normativa italiana potrebbe essere ritenuta discriminatoria, al pari della olandese, sulla base dei principi tracciati dalla Corte.

La sentenza ha analizzato la compatibilità dei requisiti soggettivi previsti dalla legislazione tributaria olandese per accedere al regime di fiscal unit con la libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del Trattato Ue e con la definizione comunitaria di «sede» della società, fornita dall'articolo 54 dello stesso Trattato. Il giudice comunitario ha ritenuto di ostacolo alla libertà comunitaria la previsione interna che considera la residenza della società controllante, ovvero di altra società che intermedia il controllo, requisito essenziale per accedere al regime di consolidato.

Il caso di maggior interesse sotto il profilo domestico è quello relativo a società sorelle italiane controllate da società residente in un altro Stato membro senza stabile organizzazione nel nostro Paese. La discriminazione sta nel fatto che le società sorelle italiane, al pari di quelle olandesi, non possono fruire del regime di fiscal unit difettando, per la società controllante, il requisito della residenza. Per la

Corte, dagli articoli 49 e 54 del Trattato discende che devono essere ammesse al regime di consolidato fiscale anche le società sorelle residenti la cui controllante non abbia né sede, né stabile organizzazione nello stesso Stato membro.

In Italia possono beneficiare del regime di consolidato nazionale le società residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, legate tra loro, in modo diretto o indiretto, dai rapporti di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 1) del Codice civile (almeno il 51%). Per le società controllanti è prevista una deroga parziale al requisito della residenza, essendo ammesse al regime nazionale anche le società di diritto estero a condizione che le stesse siano residenti in un Paese in cui vige una Convenzione contro la doppia imposizione e che abbiano in Italia una stabile organizzazione nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna controllata, ma tale deroga non include il caso affrontato dalla Corte.

Le affinità tra la disciplina olandese e quella italiana impongono quindi una rilettura delle norme italiane. Verosimilmente tale problematica sarà risolta dal decreto delegato in tema di fiscalità internazionale, che dovrebbe «aprire» al consolidato orizzontale per i gruppi italiani detenuti da un comune soggetto residente in un Paese Ue o dello See. Tuttavia, in attesa della novella, i gruppi italiani potrebbero valutare la presentazione di una istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/1973 per le annualità passate per le quali, alla luce delle conclusioni raggiunte dalla sentenza, indebitamente non si è potuto accedere al consolidato orizzontale.

La Corte non fissa limiti temporali e quindi si potrebbe tentare la via del rimborso per i 48 mesi precedenti alla presentazione dell'istanza cui fa riferimento il citato articolo 38.

